



**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE
N. 131 DEL 25/09/2018**

Oggetto: Determina Commissariale n. 90 del 10.10.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" – Modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/2016;

Visto il D. Lgs n. 175/2016 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.58 del 03 marzo 2016, notificato all'Ente in data 7 marzo 2016, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli l'Avv. Girolamo Pettrone.

Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Vista la Determina Segretariale n. 94 del 23/02/2018 con la quale la dr.ssa Ilaria Desiderio è stata individuata quale supplente nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Area Affari generali – Programmazione;

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate, sotto il controllo del Dirigente dell'Area Affari Generali – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

Con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all'Albo dell'Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, effettuando una disamina alla luce dei criteri indicati dalla norma, verificando la partecipazione alla luce del criterio di “indispensabilità” della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Con determinazione n. 32 del 30 marzo 2016 il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli approvava la relazione sui risultati conseguiti, ex art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014 n. 190, trasmessa alla Sez. Regionale della Corte dei Conti con nota PEC prot. 1053 del 04/04/2016.

Con le determinazioni del Commissario Straordinario n. 87 del 29 settembre 2017 e n. 90 del 10 ottobre 2017 la CCIAA di Napoli approvava il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; con tale atto si prevedevano le azioni come da schema riassuntivo riportato qui di seguito.



Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.
		Infocamere Scpa	1,459%	n.a.
		Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	25/09/2018
	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	25/09/2018
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,4,34%	25/09/2018
		Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	25/09/2018
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	25/09/2018
		Stoà Scpa	8,65%	25/09/2018
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	25/09/2018
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	10,09%	n.a.
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	n.a.
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Tecno holding Spa	2,07%	25/09/2018
CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.a.	
	Jobcamere Srl;	0,99%	n.a.	
	Recupero Crediti Srl;	100%	n.a.	
	Retecamere Scarl	0,11%	n.a.	
	Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.a.	
	Tecnos scrl;	12,5%	n.a.	



Si decideva, in particolare, di procedere, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:

- a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso negoziazione diretta da concludersi entro il 25/09/2018;
- c) Mostra d'Oltremare Spa, per la quota interamente posseduta, pari al 8,6% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- d) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- e) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,65% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- f) Tecnoborsa Scpa per la quota interamente posseduta, pari allo 0,36% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;

Tanto premesso, si dà atto:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che detto compendio normativo è stato di recente oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. 26 giugno 2017 n. 147;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;**

-che l'Ente camerale, **fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:



“a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) **progettazione e realizzazione di un’opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) **realizzazione e gestione di un’opera pubblica** ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

e con caratteristiche definite nell’articolo 4, commi 3, 7 e 8 :

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
- spin off o di start up universitari previste dall’art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.

Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l’art. 4 del predetto T.U.S.P. *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Chiarito quali partecipazioni possono essere detenute, devono, invece, essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;



2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., di seguito riportati, costituiscono elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

- a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Le attività di alienazione stanno proseguendo a rilento in quanto il servizio è notevolmente sotto organico ed ha un carico di lavoro che deve essere eseguito da un solo funzionario di categoria D, oltre al fatto che queste materie sono alquanto complesse.

Dopo il provvedimento del 10 ottobre 2017 si sono verificati alcuni eventi che incidono su quanto determinato con i provvedimenti sopra citati e pertanto è necessario integrare e/o modificare alcune decisioni prese sulle partecipazioni sociali detenute di cui si parlerà diffusamente appresso.

La società CAAN Scpa, per la quale era stata decisa l'alienazione in sede di provvedimento versava in una crisi finanziaria tanto profonda che, alla data dei provvedimenti di cui sopra, non erano stati ancora approvati il bilancio 2015 e 2016. Dopo aver ricevuto un'informativa a novembre 2017 si apprendeva dagli organi di informazione e, successivamente, dal Registro Imprese che il CDA della società, al fine di salvaguardare il patrimonio sociale e l'attività svolta dal Centro Agro-Alimentare, aveva deciso nella riunione del 3 gennaio u.s. di presentare la domanda per essere ammessi alla procedura concorsuale del concordato cosiddetto "in bianco" o "con riserva" con continuità aziendale. Tale domanda veniva depositata presso il Tribunale di Nola che dava 120 giorni alla società per la presentazione della documentazione prescritta dalla norma. Successivamente, nell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 27 marzo il socio maggioritario Comune di Napoli procedeva all'approvazione dei bilanci 2015 e 2016, approvazione propedeutica all'ammissione definitiva alla procedura concordataria. La società chiedeva una proroga del termine fissato dal Tribunale di Nola per la



presentazione della documentazione per l'ammissione al concordato; tale termine veniva fissato nel 18 luglio. In tale data il CDA si riuniva alla presenza del notaio e stabiliva di presentare la domanda definitiva dell'ammissione della Società al concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 161 **VI c.** l.f.; al momento la Società sta continuando la propria attività in attesa della pronuncia del Tribunale di Nola sull'ammissione o meno alla procedura concordataria. In merito a quanto fatto dall'Ente per l'alienazione della quota societaria di che trattasi è stato esperito un primo tentativo offrendo la stessa agli altri soci, tale tentativo è stato infruttuoso. Non avendo compiuto più alcun atto per la possibile alienazione della quota si ritiene che il rapporto sociale, al momento, rimane ancora in piedi e pertanto risulta praticamente impossibile l'alienazione della quota societaria, almeno finché non si sarà conclusa la procedura concordataria, tenuto conto sia dell'elemento di fatto che, al momento, con tale procedura in corso, non risulta possibile la determinazione di un valore da porre a base d'asta che sia coerente con la situazione societaria sia della condizione di privilegio che la normativa dà, in tali situazioni ai rapporti con i creditori. Pertanto, prima di esperire un tentativo di alienazione della quota societaria tramite bando d'asta pubblica, sarà necessario che la procedura concordataria venga chiusa.

Per la Società Ceinge Scarl, si era deciso di aderire alla proposta di protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" che la Regione Campania aveva promosso allo scopo promuovere elevate sinergie nelle attività di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico. Successivamente i soci Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli sollecitavano, nel mese di marzo la firma del protocollo d'intesa; ad un ulteriore sollecito del socio Comune di Napoli di fine maggio, la Regione Campania rispondeva che era stato approvato un protocollo d'intesa con l'Università Federico II con il quale si stabiliva che la controllata della regione, "Sviluppo Campania" Spa, alienava la sua partecipazione nella Società all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Inoltre riferiva che, in sede di sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa, l'Università si dichiarava disponibile ad acquisire le quote degli altri soci. Il Comune di Napoli, con nota del 19 giugno u.s., quindi, invitava il socio Università "Federico II" a confermare l'intenzione di acquisire la partecipazione nella Società e a far pervenire la bozza del protocollo d'intesa da sottoporre all'organo politico. Tutte queste note erano inviate per conoscenza anche alla CCIAA; l'Ente, non essendo a conoscenza di alcun fatto che indicasse un'evoluzione della situazione, a sua volta sollecitava, in data 11 settembre u.s., l'Università "Federico II" a confermare l'intenzione di acquisire la partecipazione detenuta dalla CCIAA nella Ceinge Scarl e ad inviare la bozza di protocollo d'intesa. Il tutto, tenuto conto del combinato disposto dei commi 4 e 5 del D. Lgs 175/2016, risulta alquanto urgente in quanto dal 01/10 l'Ente perderà i diritti sociali nella società della presente scheda.

Riguardo la Mostra d'Oltremare SPA si era determinata la cessione della quota di partecipazione in quanto, non essendo l'ufficio istruttore a conoscenza di alcun piano di razionalizzazione, con 4 bilanci in perdita negli ultimi 5 anni non si intravedevano altre possibilità; successivamente perveniva all'Ente il piano di razionalizzazione del Comune di Napoli e si veniva a conoscenza che nell'assemblea del 28 marzo 2017 era stato presentato il piano pluriennale 2017/2021 che prevedeva la dismissione di alcuni assets, il contenimento dei costi ed un incremento dei ricavi con nuovi progetti; tale piano, per un difetto di comunicazione interna, non era noto all'ufficio istruttore. Nell'assemblea del 6



settembre u.s. è stato presentato in assemblea ed approvato dai soci un nuovo piano pluriennale che va dal 2018 al 2022 che prevede un'evoluzione dei ricavi caratteristici, un contenimento dei costi e, per far fronte alla difficile situazione finanziaria ed operare una diminuzione dell'elevato indebitamento, la dismissione di alcuni assets non strumentali. Le trattative per tali dismissioni, sono, in alcuni casi, ad uno stadio avanzato e tali da riportare la situazione dell'indebitamento in un alveo più tranquillo, così da diminuire anche gli oneri finanziari che pesano sul bilancio della Società. Tale piano di razionalizzazione prevede che il suo compimento possa avverarsi entro il 2020.

Riguardo la partecipazione indiretta in Tecnoborsa Scpa, riscontrata nel piano di razionalizzazione delle partecipate, approvato nell'ottobre 2017, l'impossibilità della detenzione della stessa si decideva che la CCIAA di Napoli disponesse in sede assembleare opportuni indirizzi in ordine all'immediato avvio della procedura di evidenza pubblica per la dismissione della quota, previo espletamento di tutte le procedure previste dallo statuto. In data 29/09/2017 l'amministratore Unico della B.I.N. Srl inviava la richiesta di recesso dalla Società anche in considerazione della percentuale detenuta (solo 0,36%) e del fatto che già a suo tempo aveva offerto in opzione agli altri soci le quote detenute. Per inciso risulta che i bandi ad evidenza pubblica della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Novara per l'alienazione della loro quota societaria detenuta in Tecnoborsa sono andati deserti. Compulsata dal socio, la Società ha risposto ultimamente che hanno avviato le verifiche necessarie per verificare la legittimità della richiesta e le eventuali procedure da adottare, al fine di perfezionare il recesso richiesto dal socio. Nella prossima assemblea che si terrà tra settembre ed ottobre verrà discussa la possibilità di concedere il recesso ai soci che ne abbiano fatto richiesta. Qualora si addivenisse ad una risposta negativa da parte della Società, il socio B.I.N. Srl dovrà provvedere, con l'ausilio della CCIAA, alla pubblicazione del bando di vendita della quota societaria per addivenire, qualora lo stesso vada deserto, alla liquidazione della stessa secondo il procedimento stabilito dall'articolo 2437 del codice civile.

Inoltre, riguardo la Società Borsa Immobiliare di Napoli Srl, si dà conto di quanto deciso nell'Assemblea della società tenutasi il 19 aprile 2017, nella quale si stabiliva un compenso complessivo di € 15.000 annui per l'amministratore Unico e di € 6.500 per il Collegio Sindacale: tale decisione è stata ratificata con la Determina del Commissario Straordinario n. 37 del 27/03/2018 inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. 15957 del 16/04/2018. Gli importi relativi ai compensi di cui sopra, deliberati il 19/04/2017, risultano in linea con quanto disposto dal Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con Delibera di Giunta n. 41 del 17/4/2015 e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota n. 17278 del 16/06/2015, che prevedeva una riduzione del 35% dei costi degli organi amministrativi e di controllo da attuare entro la data del 31/12/2015; tale misura di è stata attuata con la Det. del C. S. n. 25 del 23/3/2016 con la quale veniva approvata la convenzione di servizio tra BIN Srl e CCIAA per l'anno 2016 e veniva stabilita la misura dei compensi per i componenti del CDA in carica fino all'approvazione del bilancio 2016 (euro 30 per un massimo di sei sedute annue), nonché una decurtazione dei compensi per gli organi di controllo in linea con quanto già previsto dalla Delibera di Giunta n. 41. Quindi, con Determinazione del C. S. n. 32 del 30/3/2016, è stata approvata la relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della



legge n. 190/2014, comprensiva anche delle misure di contenimento dei costi già definite con Determinazione del C. S. n. 25 del 23/3/2016.

L'apposita scheda relativa alla Borsa Immobiliare ed allegata alla Determinazione commissariale n.90/2017, pur prevedendo una ulteriore riduzione dei costi degli organi di controllo, non riportava le decisioni assunte e deliberate dall'assemblea della Società del 19 aprile 2017 in merito ai compensi stabiliti per l'Amministratore unico e per l'organo di controllo, che risultano, comunque, ridotti in misura superiore al 35% previsto dalla Delibera di Giunta n. 41 del 17/4/2015 (decurtati rispettivamente da euro 25.000 ad euro 15.000 e da euro 10.400 ad euro 6.500).

Infine riguardo alla società Job Camere Srl in liquidazione, si annota che per la stessa è stata prospettata la concreta possibilità di cessione totalitaria delle quote con un incasso che sarebbe superiore a quello derivante dalla chiusura della liquidazione e pertanto, con la Determina Commissariale n. 114 del 11 settembre 2018, è stato conferito mandato irrevocabile allo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. Essendo già stato preso un provvedimento esplicito si è ritenuto di non inserire la stessa nell'allegato A.

Da ultimo si chiarisce che per mero errore materiale è stato inserito come termine delle attività di razionalizzazione della società Tecnoholding Spa la data del 25/09/2018, mentre dal loro piano risultava che le operazioni, attesa la difficoltà delle stesse e la necessità di massimizzare i ricavi derivanti dalle cessioni, dovrebbero terminare entro il 2021; non essendo intervenute modifiche, la scheda di tale società non è stata inserita nell'allegato A.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero **di mancata alienazione entro il termine annuale prescritto, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;**

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegato, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione predisposta, contenente, riguardo alle sole società per le quali ci sono stati degli eventi che hanno cambiato sensibilmente la situazione rispetto al 10 ottobre 2017,



schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. A). All'interno di tale relazione, secondo il format dell'Unioncamere, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio *“a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati”*.

Per tutto quanto scritto in precedenza si ritiene necessario modificare, con opportuna integrazione e correzione, il piano di razionalizzazione già emesso, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs 175/2016.

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate
F.to: Dott. Gaetano Nuzzo

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria sopra riportata,

Richiamata e fatta propria la relazione, allegata al presente provvedimento (All. A);

Vista la nota Unioncamere 30230 del 14.09.2017;

Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Vista la Legge 244/2007 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” che fa obbligo anche alla Camere di Commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare, con la Determina commissariale n. 87 del 29 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione e che successivamente, con la determinazione commissariale n. 90 del



10 ottobre 2017, ha provveduto ad integrare quella approvata precedentemente con riguardo alle decisioni su Tecno Holding Spa;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste.

Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa

PROPONE

- 1) di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 e di aggiornare, per le sole società per cui prese in esame, il piano di razionalizzazione individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa;
- 2) di valutare, alla luce delle norme, degli atti richiamati in premessa e della relazione allegata, nella quale sono esplicitati, per le sole società per cui ci sono stati cambiamenti sensibili dopo l'adozione del provvedimento di cui sopra, il mantenimento o meno della partecipazione e le relative motivazioni analitiche, deliberando, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 20, comma 1, del d. lgs 175/2016, secondo il seguente prospetto, integrativo e modificativo di quello :

Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
-------------------	-----------------------	---------------------------	--



RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	Concluso
	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non definibile
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	31/12/2018
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	31/12/2018
RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2020	

considerando che il mantenimento delle partecipazioni risponde sia al requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016);

- 3) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 4) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 6) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016;
- 7) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
F.to: Dott.ssa Ilaria Desiderio

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la propria disposizione di servizio prot. n. 19825 del 08.06.2016, vista e condivisa la proposta del dirigente dell'Area Gestione Risorse descritta nelle pagine che precedono, attestante la legittimità e la regolarità del relativo procedimento, la trasmette al Sig. Commissario Straordinario per l'adozione dei relativi provvedimenti consequenziali, assicurando comunque le proprie funzioni di verbalizzante e di assistenza agli Organi, nell'eventualità che richiedano integrazioni o chiarimenti ai dirigenti proponenti, qualora si sia in presenza di dubbi interpretativi o di altre evenienze in punto di fatto e di diritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'istruttoria e la proposta del Dirigente Area Affari Generali e Programmazione;

Esaminata la allegata "Relazione" (all.A), con valenza ricognitiva, a supporto della revisione straordinaria delle sole partecipazioni detenute da questo Ente per le quali ci sono stati cambiamenti sensibili dopo l'adozione della Determina Commissariale n. 90 del 10 ottobre 2017, nella quale sono riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato D alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, e che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, riportate in allegato;



Rilevato che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

Visto il verbale della riunione del Collegio dei revisori dei Conti tenutasi in data 2 ottobre 2017 e le relative osservazioni sul piano delle partecipate già adottato con determinazione del Commissario Straordinario N. 87 del 29.09.2017;

Vista la Determina n. 90 approvata da questo organo in data 10/10/2018;

Ritenuto necessario integrare e modificare in considerazione degli avvenimenti che si sono succeduti per alcune delle Società partecipate dall'Ente;

Ritenuto, in particolare, che la Mostra d'Oltremare svolge un'attività fondamentale per la promozione dell'economia napoletana e che quindi, ricorrendone gli estremi, è possibile mantenere la quota di partecipazione in tale Società;

Ritenuto congruo procedere, **per le sole società prese in esame con questo provvedimento**, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

1. alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
 - a. Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da farsi solo dopo la chiusura del Concordato Preventivo chiesto dalla società;
 - b. Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 31/12/2018
 - c. Tecnoborsa Scpa per la quota interamente posseduta, pari allo 0,36% del capitale, attraverso il recesso o un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 31/12/2018;

in quanto le stesse, come riportato nella relazione allegata (all.D) non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o non sono più finanziariamente sostenibili a parte la partecipazione in Tecnoborsa Scpa, la cui detenzione è in contrasto con lo statuto sociale della partecipata Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip.;

2. razionalizzazione delle attività della società:

- a. Mostra d'Oltremare Spa attraverso l'espletamento delle attività previste dal Piano industriale 2018/2022 approvato dall'Assemblea della Società in data 06/09/2018, entro il 31/12/2020;



3. contenimento dei costi, anche tenendo conto di quanto stabilito nella Determina Commissariale n. 37 del 27/03/2018, della partecipazione detenuta nella società:
 - a. Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip. attraverso la riduzione dei componenti dell'organo di controllo, già conclusa;

Rilevata la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta n° 41 del 17/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Rilevato il mero errore materiale riguardante la fine delle attività di razionalizzazione che non incide sulla decisione presa con la Determina Commissariale n. 90 del 10/10/2018;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.

DETERMINA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare propria la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data del 23 settembre 2016, prese in esame in questo provvedimento, accertandole (come da allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:
 - a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da farsi solo dopo la chiusura del Concordato Preventivo chiesto dalla società;
 - b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 31/12/2018;



- c) Tecnoborsa Scpa per la quota interamente posseduta, pari allo 0,36% del capitale, attraverso il recesso o un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 31/12/2018;
- i. di incaricare il Dirigente Area AAGG e Programmazione affinché predisponga le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - ii. di riservare alla Giunta il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
 - iii. di stabilire, per la sola partecipazione indiretta oggetto della revisione, che all'amministratore unico della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip., detentrica della partecipazione di II livello nella società Tecnoborsa Scpa sia trasmessa copia della presente affinché predisponga tutti gli atti necessari all'alienazione della partecipazione entro il 31/12/2018, attraverso il recesso o, se necessario, un bando ad evidenza pubblica;
4. di procedere al contenimento dei costi, anche tenendo conto di quanto stabilito nella Determina Commissariale n. 37 del 27/03/2018, della partecipazione detenuta nella società:
- a) Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip. attraverso la riduzione dei componenti dell'organo di controllo;
5. razionalizzazione delle attività della società:
- a) Mostra d'Oltremare Spa attraverso l'espletamento delle attività previste dal Piano industriale 2018/2022 approvato dall'Assemblea della Società in data 06/09/2018, da concludersi entro il 31/12/2020
6. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;
7. di dare atto che in caso di mancata alienazione entro il termine annuale decorrente dall'adozione del presente atto, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..
8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e al Ministero dello Sviluppo Economico;



Camera di Commercio
Napoli

9. di disporre la trasmissione del presente atto a tutte le società partecipate dall'Ente oggetto della revisione, e la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati".

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv. Mario Esti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Girolamo Pettrone

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)